



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. [REDACTED]/2012 r.g. e vertente

TRA

CURATELA DEL FALLIMENTO [REDACTED], in persona del curatore dr  
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. EMANUELE ARGENTO, giusta procura in atti,

ATTRICE

E

BANCA [REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), in persona del legale  
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], giusta procura in  
atti,

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Come in atti.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara la nullità della clausola di cui all'art.7 commi 1, 2 e 3 del contratto di conto corrente oggetto di causa, stipulato in data 9.6.1982, nella parte in cui prevede la determinazione degli interessi dovuti dalla correntista all'azienda di credito alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e la produzione di interessi nella stessa misura nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi spettanti alla banca;
2. dichiara la nullità della clausola del medesimo contratto che prevede " *valute d'uso* ";
3. dichiara che nel medesimo contratto non sono pattuite commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto;
4. per l'effetto dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente oggetto di causa a titolo di interessi debitori in misura superiore a quella legale, di capitalizzazioni trimestrali degli interessi debitori, di anticipazioni e posticipazioni delle valute in sfavore della correntista, di spese di tenuta conto e di commissioni di massimo scoperto e, accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, ridetermina il saldo del conto corrente n.9422 oggetto di causa alla data del 14.5.2002 in € 520.111,26 a credito della correntista;
5. dichiara inammissibile la domanda di ripetizione ex art.2033 c.c. proposta da parte attrice e rigetta le restanti domande proposte dalla medesima parte;



6. condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 20.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge;
7. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 7.4.2015.

Pescara, 2 marzo 2016

Il Giudice  
dott. Carmine Di Fulvio

